

Atto reg. a Parma
il 27 aprile 2021
n. 7812 Serie 1T
per € 356,00

-----REPUBBLICA ITALIANA-----
Questo giorno ventuno aprile duemilaventuno (21.4.2021), alle ore quindici.
In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano terreno.

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 27 aprile 2021
al R.E.A. PR-173595
per € 90,00

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma,

a richiesta della società:-----

"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE", con unico socio, con sede in Parma (PR), Borgo della Salnitara n. 3/a, capitale sociale euro 48.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 173595, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 01713570347,

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione del verbale dell'assemblea della società, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Modifica dell'oggetto sociale - art. 5 dello Statuto Sociale.-----

E' presente il signor:-----

COCCONCELLI ALESSANDRO, nato a Parma (PR) il 2 settembre 1946, domiciliato a Parma (PR), Stradone Martiri della Libertà n. 20,

comparente della cui identità personale sono certo, cittadino italiano, il quale, in virtù della sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della assemblea conferendomi l'incarico della redazione del presente verbale.

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue:-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale con comunicazione in data 9 aprile 2021;-----

- che è presente l'unico socio, "AUTOMOBILE CLUB PARMA", in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, signor COCCONCELLI ALESSANDRO, portatore dell'intero capitale sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente, signor COCCONCELLI ALESSANDRO ed assenti giustificati i consiglieri OREFICI LUCA, VASINI STEFANO e COVINO ANDREINA;-----

- che il Sindaco Unico è il signor PIAZZA VINCENZO, assente giustificato.-----

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei



presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.-----

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di modificare l'oggetto sociale, al fine di adeguare il contenuto dello stesso, ai sensi della Determinazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 art. 5.2.-----

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità-----delibera-----

a) di modificare l'oggetto sociale modificando l'art. 5 dello Statuto Sociale come segue:-----

-----" **ARTICOLO 5)**-----

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Automobile Club di Parma e allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 4 dello Statuto dell'ACI e degli Automobile Club, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del predetto Ente con riguardo alla formazione all'educazione stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale, all'assistenza amministrativa e tributaria nel campo automobilistico, alla promozione dell'attività sportiva automobilistica nonché alla promozione a allo sviluppo del turismo interno e internazionale degli automobilisti.-----

In particolare, la società:-----

a) esercita l'attività di autoscuola ed ogni forma di insegnamento rivolto all'educazione stradale e al corretto uso dei mezzi di circolazione;-----

b) supporta l'Automobile Club di Parma ed effettua assistenza tributaria per le attività relative all'assolvimento della tassa automobilistica da parte dell'utenza;-----

c) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma, servizi di acquisizione associativa curando anche la comunicazione verso i soci;-----

d) effettua attività di assistenza per le pratiche automobilistiche, ad utenti privati, aziende ed altri operatori professionali nei settori dell'automotive al fine di favorire lo sviluppo della mobilità;-----

e) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma ogni altro servizio e/o attività finalizzata allo sviluppo della mobilità.-----

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato per l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente controllante e per lo svolgimento delle funzioni dello stesso Ente controllante a favore dei soci ACI che dell'utenza in genere. La produzione ulteriore di

fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.-----

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, ivi incluse quelle mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio con esclusione delle attività di cui al Dlgs.n.58 del 1998 disciplinante le attività di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale con esclusione tassativa delle attività per legge riservate. ";-----

b) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, coordinato esclusivamente con la modifica sopra intervenuta composto di trentatré articoli e dattiloscritto su dieci pagine di tre fogli che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omesane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso;-----

c) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.-----

-----*-----
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e minuti venticinque.-----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società.-----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza di un foglio è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore quindici e minuti venticinque.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----

COCCONCELLI ALESSANDRO-----

-----MARCO MICHELI notaio-----

-----*-----
-----ALLEGATO "A"-----

-----ALL'ATTO N.75.721/30.049 DI REP.-----



-----*-----
-----"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE"-----

-----***-----

-----STATUTO-----

-----***-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIO SOCI-----

-----ARTICOLO 1)-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione-----

-----"ACI SERVICE PARMA S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE"-----

La Società è costituita ed opera nel rispetto del modello "in house providing", così come regolamentato dalla normativa europea e nazionale, nei confronti dell'Automobile Club Parma. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato con il quale l'Automobile Club Parma intende affidare e/o delegare parte dei compiti e funzioni relativi alle proprie attività statutarie.-----

-----ARTICOLO 2)-----

1. La Società ha sede nel Comune di Parma.-----
2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune, tenuto conto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, potrà essere deciso dall'Organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.-----
3. Parimenti, e salvo quanto disposto in tema di controllo analogo, con decisione dell'Organo amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera autorizzativa del Socio unico.-----

-----ARTICOLO 3)-----

La durata della Società è fissata fino al 2100.-----

-----ARTICOLO 4)-----

1. Il domicilio del Socio, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.-----
2. E' onere del Socio unico comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro dei Soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del Socio di tali forme di comunicazione.-----

-----TITOLO II-----

-----OGGETTO SOCIALE-----

-----ARTICOLO 5)-----

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Automobile Club di Parma e allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 4 dello Statuto dell'ACI e degli Automobile Club, strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del predetto Ente con riguardo alla formazione all'educazione stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale, all'assi-

stenza amministrativa e tributaria nel campo automobilistico, alla promozione dell'attività sportiva automobilistica nonché alla promozione a allo sviluppo del turismo interno e internazionale degli automobilisti.-----

In particolare, la società:-----

a) esercita l'attività di autoscuola ed ogni forma di insegnamento rivolto all'educazione stradale e al corretto uso dei mezzi di circolazione;-----

b) supporta l'Automobile Club di Parma ed effettua assistenza tributaria per le attività relative all'assolvimento della tassa automobilistica da parte dell'utenza;-----

c) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma, servizi di acquisizione associativa curando anche la comunicazione verso i soci;-----

d) effettua attività di assistenza per le pratiche automobilistiche, ad utenti privati, aziende ed altri operatori professionali nei settori dell'automotive al fine di favorire lo sviluppo della mobilità;-----

e) effettua, per conto dell'Automobile Club di Parma ogni altro servizio e/o attività finalizzata allo sviluppo della mobilità.-----

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato per l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente controllante e per lo svolgimento delle funzioni dello stesso Ente controllante a favore dei soci ACI che dell'utenza in genere. La produzione ulteriore di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.-----

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, ivi incluse quelle mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio con esclusione delle attività di cui al Dlgs.n.58 del 1998 disciplinante le attività di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.-----

-----TITOLO III-----

-----CAPITALE - QUOTE-----

-----ARTICOLO 6)-----

1. Il capitale sociale è di Euro 48.000,00 (quarantottomila) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare, purché pari ad un Euro o suoi multipli.-----
2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazio-



ne dell'Assemblea mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.-----

3. Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte del Socio unico del controllo analogo sulla Società simile a quello esercitato sui propri servizi - secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo *in house providing* - il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale dall'Automobile Club di Parma. In caso di cessione di quote, questa potrà avvenire anche a terzi, purchè l'eventuale nuovo Socio sia un soggetto pubblico. E' espressamente preclusa qualsiasi cessione di quote a soggetti privati. Sono parimenti vietati la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote Sociali.-----

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della Società con le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, o del Sindaco Unico o del Revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della Società per almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o del Revisore, se nominati, durante l'Assemblea dei Soci.-----

-----ARTICOLO 7)-----

I crediti derivanti da finanziamenti del Socio unico alla Società non sono produttivi di interessi salvo diversa decisione dell'Automobile Club Parma.-----

-----ARTICOLO 8)-----

1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in Società tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.-----

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, le predette polizze o fideiussioni possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.-----

-----ARTICOLO 8) BIS-----

La Società può emettere titoli di debito in forza di delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza assoluta del capitale sociale.-----

-----ARTICOLO 9)-----

1. Le partecipazioni dei Soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un Euro o suoi multipli.-----

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei Soci siano proporzionali ai conferimenti effettua-

ti.-----
3. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----

-----ARTICOLO 10)-----

10.1 Il Socio esercita il controllo, nei confronti della Società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto.---

10.2 Al Socio è riconosciuto un potere di controllo e di vigilanza sulle attività della Società *in house*, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative. Il controllo di cui sopra si esercita nelle forme del controllo strategico; controllo di gestione; controllo sulla regolarità contabile. A tal fine il vertice politico (Presidente) e gestionale (Direttore) del Socio unico esercitano sulla Società e per le rispettive competenze il controllo analogo a quello da essi esercitato sui servizi dell'Automobile Club di Parma.-----

10.3. In caso di ingresso nella Società di nuovi Soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi dovranno sottoscrivere apposito accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.-----

10.4. La Società dovrà indicare la propria soggezione all'attività di Direzione e Coordinamento dell'Automobile Club di Parma negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del codice civile.-----

-----ARTICOLO 11-----

Ferme rimanendo le competenze dell'Assemblea dei Soci in fase di approvazione, le materie su cui deve essere preventivamente esercitato il controllo analogo riguardano tutti quegli atti a valenza strategica per la Società, quali in particolare:-----

1. L'approvazione della proposta di *budget* della Società su base annuale e pluriennale,-----
2. l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 20.000,00 (ventimilavirgolazero);-----
3. l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamilavirgolazero);-----
4. l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali;-----
5. l'approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamilavirgolazero).-----

-----TITOLO IV-----

-----ASSEMBLEA SOCI-----



-----ARTICOLO 12)-----

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina degli amministratori;-----
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile;-----
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;-----
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;---
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;-----
- h) h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori;---
- i) Le decisioni inerenti i criteri generali di organizzazione della società;-----
- j) L'approvazione della proposta di budget della società su base annuale e pluriennale;-----
- k) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila).-----
- l) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila).-----
- m) l'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali;-----
- n) approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila).-----

-----ARTICOLO 13)-----

Le decisioni dei Soci sono adottate con il metodo Assembleare.-----

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g) del precedente articolo oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.--

-----ARTICOLO 14)-----

1. L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata ar ricevuta dai Soci, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci, dai Sindaci o dal Sindaco unico e dal Revisore, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunan-

za. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai Soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei Soci ed ai Sindaci o al Sindaco unico e al Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.-----

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

3. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale o in uno stato dell'unione europea.-----

4. In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento e dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. .-----

5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.-----

6. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, il collegamento solo in via audio è consentito a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.--

In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

ARTICOLO 15)

-1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che ri-



sultano iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni.
2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altra persona purchè non amministratore o dipendente della Società.

Le deleghe sono conservate dalla Società.
3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea.

ARTICOLO 16)

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.

2. Il Socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 17)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 18)

1. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 nei quali occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

2. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 19)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su ri-

chiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

3. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 deve essere redatto da un Notaio.-----

-----TITOLO V-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

-----ARTICOLO 20)-----

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri a secondo di quanto delibererà l'Assemblea al momento della nomina, salva la facoltà di nominare un Amministratore Unico. Gli Amministratori agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile, precisandosi che le decisioni di cui al 3° comma dell'art.2257 c.c. e del 2° comma dell'art.2258 c.c. sono adottate dagli Amministratori a maggioranza semplice degli stessi.-----

2. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art.2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.-----

3. Con la decisione di nomina degli Amministratori i Soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'Organo amministrativo, i poteri e le eventuali limitazioni ai poteri gestori, che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei Soci.-----

4. I componenti dell'Organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non Soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

5. Gli Amministratori sono rieleggibili.-----

6. Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.-----

-----ARTICOLO 21)-----

1. l'Organo amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai Soci con la decisione di nomina e nel rispetto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei Soci.-----

2. L'Organo amministrativo può, con procura, nominare, tecnici o, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.-----



-----ARTICOLO 22)-----

-1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.-----

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci effettivi o dal Sindaco unico o dal Revisore.-----

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata A/R da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riduzione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi e al Sindaco Unico ed al Revisore, se nominati.-----

4. Le riunioni del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci o il Sindaco unico o il Revisore, se nominati.-----

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.-----

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.-----

7. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.-----

8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.-----

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.-----

In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

-----ARTICOLO 23)-----

-La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:-----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato;-----

- all'Amministratore Delegato nei limiti della delega;-----

- agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la Società;-----

- all'Amministratore Unico se nominato-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

-----ARTICOLO 24)-----

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.-----

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della Società al ricorrere dei presupposti di legge.-----

In alternativa il Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'Assemblea dei Soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni di legge.-----

La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Sindaco unico o del Collegio Sindacale e del Revisore.-----

-----TITOLO VII-----

-----BILANCIO, UTILI,-----

-----ARTICOLO 25)-----

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.--

3. Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma del-



l'art.2364 del codice civile.-----

-----ARTICOLO 26)-----

1. Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) destinato alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono utilizzati in conformità delle deliberazioni, che l'Assemblea ritiene di prendere volta per volta.-----

2. La distribuzione degli utili ai Soci viene effettuata presso la sede sociale e presso le altre casse eventualmente incaricate nel termine fissato dall'Assemblea o, in mancanza, dall'Organo amministrativo.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ARTICOLO 27)-----

Scioglimento: la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e per deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art.13.-----

-----ARTICOLO 28)-----

Liquidazione:-----

1. Alla fase di liquidazione della Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss del codice civile.-----

2. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice civile.-----

-----TITOLO IX-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----ARTICOLO 29)-----

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia ove ha sede la Società.-----

I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.-----

29.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, con arbitrato rituale nel rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile in materia.-----

29.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le

eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
29.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

-----FORO COMPETENTE-----

-----ARTICOLO 30)-----

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari Sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ARTICOLO 31)-----

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata ar possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a Soci, Amministratori, Sindaci, Revisore e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta e datata.

-----ARTICOLO 32)-----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale.

-----ARTICOLO 33)-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

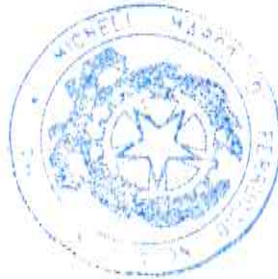
FIRMATI ALL'ORIGINALE:

COCCONCELLI ALESSANDRO

-----MARCO MICHELI notaio-----

E' copia conforme all'originale sottoscritta a norma di legge, composta da sedici facciate, che si rilascia, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.-----
Parma, li 27 aprile 2021.-----

----- Dott. Not. Marco Micheli-----



miceli